



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 203/17/CONS

**CONSULTAZIONE PUBBLICA SULL'ESERCIZIO DELLE
COMPETENZE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N. 35
IN MATERIA DI GESTIONE COLLETTIVA DEI DIRITTI D'AUTORE
E DEI DIRITTI CONNESSI E SULLA CONCESSIONE DI LICENZE
MULTITERRITORIALI PER I DIRITTI SU OPERE MUSICALI
PER L'USO ON LINE NEL MERCATO INTERNO**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 18 maggio 2017;

VISTA la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la legge 9 gennaio 2008, n. 2, recante *“Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, recante *“Individuazione, nell'interesse dei titolari aventi diritto, dei requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2014, recante *“Riordino della materia del diritto connesso al diritto d’autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni”*;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, recante *“Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno”*, di seguito Decreto;

VISTO l’art. 1 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che, conformemente all’art. 1 della citata direttiva 2014/26/UE, *“stabilisce i requisiti necessari per garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente, nonché i requisiti per la concessione di licenze multiterritoriali da parte di organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore per l’uso on line di opere musicali nel mercato interno”*;

VISTA la delibera n. 220/08/CONS, del 7 maggio 2008, recante *“Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell’Autorità”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 giugno 2008, n. 128;

VISTO il regolamento allegato alla delibera n. 581/15/CONS, del 16 ottobre 2015, recante *“Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*;

VISTO il considerando n. 8 della direttiva 2014/26/UE secondo cui la stessa vuole *“coordinare le normative nazionali sull’accesso all’attività di gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva, le modalità di governance e il quadro di sorveglianza”*; il considerando n. 9 secondo cui la medesima vuole *“stabilire i requisiti applicabili agli organismi di gestione collettiva, al fine di garantire standard elevati in materia di governance, gestione finanziaria, trasparenza e comunicazioni”*; ed il considerando n. 40 secondo cui *“[n]el settore della musica on line, in cui la gestione collettiva dei diritti d’autore su base territoriale resta la norma, è di fondamentale importanza creare condizioni atte a favorire prassi più efficaci di concessione delle licenze da parte di organismi di gestione collettiva in un contesto sempre più transfrontaliero. È pertanto opportuno stabilire una serie di norme che sanciscano le principali condizioni di concessione di licenze multiterritoriali per i diritti d’autore su opere musicali per l’uso on line, inclusi i relativi testi, da parte di organismi di gestione collettiva”*;

CONSIDERATO che il Decreto in oggetto assegna all’Autorità competenze in materia di vigilanza sul rispetto delle disposizioni introdotte con riferimento alla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi, al fine di garantire il buon funzionamento e l’efficienza della attività di gestione ed intermediazione degli stessi; in particolare:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- l'Autorità deve stabilire le modalità di accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del *Decreto* da parte degli organismi di gestione collettiva diversi da SIAE e delle entità di gestione indipendente;
- entro tre mesi dall'entrata in vigore del *Decreto*, l'Autorità è tenuta a emanare un regolamento relativo alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni del medesimo *Decreto*, alle segnalazioni delle circostanze che costituiscono violazioni delle disposizioni dello stesso *Decreto*, all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, anche in caso di inosservanza dei provvedimenti inerenti alla vigilanza o in caso di mancata ottemperanza alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, alla sospensione dell'attività degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente fino a sei mesi ovvero alla cessazione dell'attività, alla pluralità delle violazioni;
- l'Autorità deve disciplinare le procedure dirette all'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, assicurando agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;
- l'Autorità deve verificare l'effettivo adeguamento organizzativo e gestionale da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente che già operano nel settore dell'intermediazione dei diritti d'autore e dei diritti connessi alla data di entrata in vigore del *Decreto*, fornendo altresì alla Commissione europea un elenco degli organismi di gestione collettiva con sede sul territorio italiano con i relativi aggiornamenti;

CONSIDERATO che gli artt. 40 e 41 del *Decreto* attribuiscono, in particolare, competenza all'Autorità, da un lato, in materia di vigilanza sul rispetto da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di adeguati *standard* in materia di *governance*, gestione finanziaria, trasparenza e comunicazioni nei confronti dei titolari dei diritti e degli utilizzatori nonché, dall'altro, in materia di vigilanza sulle condizioni di concessione di licenze multiterritoriali per i diritti d'autore su opere musicali *on line* al fine di favorirne la diffusione in ambito transfrontaliero, conferendo nel contempo a quest'Amministrazione il potere di applicare sanzioni amministrative sia pecuniarie sia interdittive ai soggetti che non ottemperano o violano le disposizioni del decreto;

CONSIDERATO che secondo l'art. 41, comma 1, del *Decreto*, salvo che il fatto non costituisca reato, in particolare, l'Autorità applica le sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000 euro a 50.000 euro in caso di:

- a) mancata osservanza del criterio della diligenza professionale nell'attività di riscossione e gestione dei proventi, in violazione dell'art. 14, comma 1, del *Decreto*;
- b) mancata osservanza del criterio della gestione sana e prudente delle somme ricevute nell'intermediazione dei diritti, nell'interesse dei titolari dei diritti, in violazione dell'art. 14, commi 4 e 5, del *Decreto*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- c) mancata informazione ai titolari dei diritti sulla gestione da parte degli organismi di gestione collettiva che abbiano loro attribuito proventi o effettuato pagamenti nel corso dell'anno precedente, in violazione dell'art. 24 del *Decreto*;
- d) mancata informazione sulla gestione di diritti amministrati nell'ambito di accordi di rappresentanza, in violazione dell'art. 25 del *Decreto*;
- e) mancata pubblicazione sul sito internet delle informazioni volte a proporre condizioni contrattuali di adesione trasparenti, nonché sulla politica generale di distribuzione degli importi, sulle spese di gestione, sugli accordi di rappresentanza, sulla gestione dei reclami e la risoluzione delle controversie, in violazione dell'art. 26 del *Decreto*;
- f)  mancata tempestiva messa a disposizione, per via elettronica e su richiesta motivata, di ulteriori informazioni nei confronti di organismi di gestione collettiva per conto di cui sono gestiti diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza o nei confronti di qualsiasi titolare di diritti od utilizzatore, in modalità tali da garantire l'elaborazione delle informazioni ricevute dagli stessi in forma integrata e secondo le modalità minime comuni stabilite con il decreto di cui al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in violazione dell'art. 27 del *Decreto*;
- g) nell'ambito delle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *on line*, mancata messa a disposizione delle informazioni necessarie, nonché mancata adozione di misure ragionevoli per garantire la correttezza e l'integrità dei dati, per controllarne il riutilizzo e per proteggere le informazioni commerciali sensibili, in violazione dell'art. 31 del *Decreto*;
- h) nell'ambito delle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *on line*, mancata previsione di procedure per la correzione delle informazioni rese in base agli artt. 30 e 31 e mancata correzione delle stesse su motivata segnalazione, nonché mancata possibilità di trasmettere le informazioni sulle opere oggetto di licenza, anche in ipotesi di accordi di rappresentanza tra organismi di gestione collettiva, in violazione dell'art. 32 del *Decreto*;
- i) nell'ambito delle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *on line*, mancata verifica del corretto utilizzo delle opere musicali *on line* in relazione ai diritti concessi, in violazione dell'art. 33 del *Decreto*;

CONSIDERATO che secondo l'art. 41, comma 2, del *Decreto*, salvo che il fatto non costituisca reato, in particolare, l'Autorità applica le sanzioni amministrative pecuniarie 20.000 euro a 100.000 euro in caso di:

- a) imposizione ai titolari dei diritti di obblighi non oggettivamente necessari per la loro protezione, in violazione dell'art. 4, comma 1, del *Decreto*;
- b) mancata possibilità per i titolari dei diritti di scegliere l'organismo di gestione collettiva o l'entità di gestione indipendente cui affidare la gestione dei propri diritti, indipendentemente dalla nazionalità, salvo quanto previsto dall'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in violazione dell'art. 4, comma 2, del *Decreto*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- c) indebito pregiudizio alla possibilità per i titolari dei diritti di concedere licenze per l'uso non commerciale di diritti, in violazione dell'art. 4, comma 5, del *Decreto*;
- d) mancata separazione contabile dei proventi dei diritti e delle entrate derivanti dal loro investimento dalle altre attività degli organismi di gestione collettiva, in violazione dell'art. 14, comma 2, del *Decreto*;
- e) impiego dei proventi dei diritti o delle entrate derivanti dal loro investimento per fini diversi dalla distribuzione ai titolari dei diritti, in violazione dell'art. 14, comma 3, del *Decreto*;
- f) imposizione di indebite detrazioni dai proventi dei diritti gestiti in base ad un accordo di rappresentanza o dai proventi del loro investimento, in violazione dell'art. 21, comma 1, del *Decreto*;
- g) mancata osservanza di un criterio di diligenza per la distribuzione dei pagamenti nell'ambito di accordi di rappresentanza, in violazione dell'art. 21, comma 2, del *Decreto*;
- h) mancata distribuzione da parte degli organismi di gestione collettiva, rappresentati da altri, dei pagamenti ricevuti in adempimento di accordi di rappresentanza reciproca, salvo che ricorrano circostanze oggettive, in violazione dell'art. 21, comma 3, del *Decreto*;
- i) mancata trasmissione da parte degli utilizzatori agli organismi di gestione collettiva, nonché alle entità di gestione indipendente, delle informazioni a loro disposizione, necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti, nel termine di 90 giorni dall'utilizzazione, salvo impedimenti di carattere oggettivo, in violazione dell'art. 23 del *Decreto*;
- j) mancata elaborazione e pubblicazione su internet della relazione di trasparenza annuale, nonché mancata sottoposizione dei dati contenuti nella stessa ad uno o più soggetti abilitati per legge alla revisione dei conti, in violazione dell'art. 28 del *Decreto*;
- k) nell'ambito delle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *on line*, mancata comunicazione da parte dei fornitori di servizi *on line* agli organismi di gestione collettiva delle informazioni sull'utilizzo effettuato delle opere musicali *on line* o dei diritti esercitati, in violazione dell'art. 33 del *Decreto*;
- l) nell'ambito delle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *on line*, mancata distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti in virtù delle licenze multiterritoriali subito dopo la dichiarazione dell'uso effettivo delle opere, tranne nei casi in cui ciò non sia possibile per motivi imputabili al fornitore di servizi *on line*, nonché mancata indicazione delle informazioni riportate all'art. 34, comma 2, a favore dei titolari dei diritti, in violazione dell'art. 34 del *Decreto*;
- m) mancata indicazione delle informazioni di cui all'art. 34, comma 2, e mancata accurata corresponsione degli importi da parte dell'organismo di gestione collettiva



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

mandatario, nonché mancata indicazione delle informazioni di cui all'art. 34, comma 2, e mancata distribuzione degli importi da parte dell'organismo gestione collettiva mandante, in violazione dell'art. 34, comma 3, del *Decreto*;

CONSIDERATO che appare opportuno disciplinare attraverso un unico regolamento la materia di cui al *Decreto*, al fine di consentirne una trattazione organica e rendere razionale l'azione amministrativa dell'Autorità;

CONSIDERATO che l'Autorità intende sottoporre a consultazione pubblica lo schema di regolamento sull'esercizio delle competenze di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno;

CONSIDERATO che il “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (anche il *Regolamento sanzioni*) appare conforme ai principi generali espressi, fra l'altro, nella legge 18 aprile 1981, n. 689, e confermati dal decreto, di partecipazione dei soggetti interessati, rispetto del contraddittorio scritto e orale, e separazione delle funzioni istruttorie e decisorie;

RITENUTO, pertanto che al fine di ottemperare alla disposizione dell'art. 41, comma 6, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, relativa all'emanazione di un regolamento per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni entro il termine dell'11 luglio 2017, sia sufficiente effettuare un rinvio alle disposizioni contenute nel “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”;

RITENUTO congruo il termine di trenta giorni entro il quale i soggetti interessati possono comunicare le proprie osservazioni;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31, del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

1. È sottoposto a consultazione pubblica lo schema di regolamento di cui all'Allegato A alla presente delibera, di cui forma parte integrante, recante “*Esercizio delle competenze di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line nel mercato interno*”.
2. Le modalità di consultazione sono riportate nell'Allegato B alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. I modelli da utilizzare per le comunicazioni previste dallo schema di regolamento di cui all'Allegato A alla presente delibera sono riportate nell'Allegato C.

Roma, 18 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi